



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 59

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno 2022, addì 14, del mese di Dicembre, in Assemini, nella sede Comunale, alle ore 13.45, il Commissario Straordinario Dott. BRUNO CARCANGIU con l'assistenza del Segretario Generale, DR. REMO ORTU

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26.07.2022, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI ASSEMINI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale sarda n. 22/21 del 14 luglio 2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio comunale di Assemini e nomina del Commissario straordinario”;

Richiamato inoltre il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 57 del 26 luglio 2022 recante ad oggetto “Scioglimento del Consiglio Comunale di Assemini e nomina del Commissario straordinario” con il quale viene sciolto il Consiglio Comunale di Assemini e viene nominato quale Commissario Straordinario il Dr. Bruno Carcangiu per la provvisoria gestione del comune di Assemini fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Vista la Deliberazione G.M. n. 83 del 03/06/2020 recante “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali”;

Premesso che il comma 639 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto l’art.1, commi da 640 a 668 e da 682 a 703, della L. 27 dicembre 2013, n.147, contenente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160, che all’art. 1 comma 738 dispone: “*A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componenti IMU TASI e TARI, esecutiva ai sensi di legge, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2014, deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/08/2015, deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 21/12/2016, deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 17/12/2018, deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 18/02/2019, deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 24/03/2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2022, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160, art. 1 comma 738 e seguenti;

Visto il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha modificato il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), disponendo, tra le altre:

- la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include il rifiuto della produzione e dell'agricoltura;
- l'abrogazione del potere di assimilazione del comune;
- la disciplina dei rifiuti della produzione industriale;
- la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni;

Rilevato che l'art.1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Ritenuto necessario apportare le ulteriori modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) al fine di adeguare il medesimo alle novità introdotte dai provvedimenti di cui sopra, eliminare i refusi che non sono stati oggetto delle precedenti modifiche, disciplinare alcuni aspetti discrezionali della disciplina generale;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che in materia di potestà regolamentare dei Comuni, dispone: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge di 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;*

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il D.M. 20/07/2021, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. recante: "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.";

Ritenuto approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2022, come evidenziate nell'allegato "A" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le predette modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) hanno efficacia a decorrere dal 01/01/2023;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

Di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2022, come evidenziate nell'allegato "A" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare il testo modificato del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", nell'allegato "B" del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le predette modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) hanno efficacia a decorrere dal 01/01/2023;

Di demandare al Servizio Tributi e Contenzioso gli adempimenti relativi all'invio della presente deliberazione e del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.



Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
BRUNO CARCANGIU

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Della presente deliberazione viene iniziata in data __/__/____ la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal __/__/____ per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. REMO ORTU

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.
